

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8323 Anno 2016

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: DI IASI CAMILLA

Data pubblicazione: 27/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 28327-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2015

2831

DISTILLERIE TONINI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMATO CARLO giusta



delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato URBANI NERI che si
riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato COREA per
delega dell'Avvocato MARINI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



ricorso n. 28327/09

SENTENZA

Considerato in fatto

A seguito di p.v.c. della G.d.F. -che aveva accertato a carico della s.r.l. Distillerie Tonini una produzione di litri anidri superiore a quella dichiarata- veniva emesso nei confronti della suddetta società avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione l'imposta non pagata corrispondente ai maggiori ricavi ritenuti non dichiarati, mentre l'Agenzia delle dogane, determinato autonomamente il numero di litri immessi sul mercato, irrogava le relative sanzioni con provvedimento che diveniva definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto il ricorso della società.

In ordine all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, la società chiedeva di poter fruire del condono di cui all'art. 15 l. n. 289 del 1992, determinando il dovuto sulla base del numero di litri calcolati dall'Agenzia delle dogane, e l'istanza veniva respinta sul rilievo che i valori dichiarati erano inferiori a quelli risultanti dal p.v.c. della G.d.F.

La società impugnava sia l'avviso di accertamento che il relativo diniego di condono dinanzi alla CTP di Treviso, che accoglieva i ricorsi. La CTR del Veneto confermava la decisione dei primi giudici con sentenza n. 31/14/08, per la cassazione della quale ricorre in questa sede l'Agenzia delle entrate. Distillerie Tonini s.r.l. resiste con controricorso.

Ritenuto in diritto

Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione, l'Agenzia ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello abbiano fornito una risposta per un verso apodittica e per altro verso irrilevante in ordine al motivo di gravame volto a contestare la decisione della CTP nella parte in cui i primi giudici avevano ritenuto che la quantificazione operata dall'Agenzia delle Dogane per il calcolo delle sanzioni dovesse valere anche ai fini dell'avviso di accertamento, omettendo di considerare che quei criteri non erano riferibili al prodotto imbottigliato o comunque conservato in recipienti chiusi, rispetto al quale non erano applicabili i calcoli dell'UTIF.

Col secondo motivo, deducendo omessa pronuncia, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello non abbiano pronunciato sul motivo di impugnazione col quale ci si doleva del fatto che i primi giudici avessero omesso di considerare che nell'avviso di accertamento si considera l'accisa versata con riferimento all'immissione in consumo di prodotti alcolici, cioè al momento della commercializzazione del prodotto, e che era emerso che per l'anno in esame l'accisa versata per il prodotto complessivamente immesso in consumo era risultata superiore a quella relativa al prodotto immesso in consumo con fattura o scontrino.

Prima dell'esame dei due sopra riportati motivi occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento



alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (cfr. cass. nn. 19959 del 2014 e 18202 del 2008), ed inoltre che, sempre secondo la citata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., il vizio che ha inteso denunciare, esigendo la tassatività e la specificità del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 citato (cfr. tra le altre cass. nn. 21099 e 2165 del 2013).

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nella sentenza impugnata i giudici della C.T.R. hanno espressamente evidenziato (e quindi considerato) che l'Agenzia delle entrate nel proprio atto d'appello aveva impugnato la sentenza della C.T.P. perché i primi giudici non avevano tenuto conto del fatto che l'Agenzia delle Dogane aveva valutato i cali tecnici che, invece, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci sono chiuse in contenitori, e tuttavia hanno confermato la sentenza di primo grado richiamando e facendo proprie tutte le considerazioni ivi svolte (e comunque nella medesima sentenza d'appello riportate), aggiungendo due ulteriori considerazioni, e cioè: che le determinazioni dell'UTIF assumono le caratteristiche della discrezionalità tecnica limitando i poteri di sindacato della Commissione e che per la fattispecie in esame il decreto ministeriale applicabile *ratione temporis* prevede l'ipotesi dell'abbattimento forfetario. E' evidente quindi che il giudice d'appello ha considerato il fatto in questione ed ha ugualmente ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, motivando la propria decisione con argomentazioni in diritto la cui eventuale apoditticità, irrilevanza, erroneità, incompletezza andavano necessariamente fatte valere con la denuncia di violazione di legge, posto che il motivo di ricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*) attiene alla motivazione in fatto della sentenza impugnata e non riguarda i vizi della motivazione in diritto.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata i giudici della C.T.R. hanno espressamente evidenziato (e quindi considerato) che l'Agenzia delle entrate nel proprio atto d'appello aveva impugnato la sentenza della C.T.P. perché i primi giudici non avevano considerato che l'accisa versata per il prodotto complessivamente immesso in consumo risultava superiore a quella relativa al prodotto immesso in consumo con fattura o scontrino, ed hanno altresì riportato in proposito la precisazione della contribuente -secondo la quale la suddetta circostanza provverebbe solo l'estrazione della quantità, non necessariamente la sua vendita-, cionondimeno hanno confermato la sentenza di primo grado, recependone la relativa motivazione ed aggiungendo ulteriori sintetiche considerazioni. Non risulta pertanto configurabile nella specie l'omessa pronuncia bensì (eventualmente) un *error in iudicando* sotto il profilo del difetto di motivazione. Col terzo motivo, deducendo ulteriore omissione di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello non abbiano speso una parola sul motivo d'impugnazione riguardante il diniego di condono nel quale si evidenziava che il condono è inammissibile quando (come nella specie) si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nel p.v.c.

Il motivo, anche ritenendo di poter prescindere da rilievi di inammissibilità, è in ogni caso infondato, posto che i giudici d'appello, dato atto che il condono era stato negato



in quanto i valori dichiarati erano difforni da quelli risultanti dal p.v.c. della G.d.F., hanno deciso di confermare la decisione resa dai primi giudici -i quali avevano accolto sia il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento che quello proposto avverso il diniego di condono-, facendo propria, come sopra rilevato, anche la relativa motivazione della suddetta sentenza, nella quale si afferma tra l'altro che la facoltà di determinare cali tecnici e litri anidri spetta all'Agenzia delle dogane e che gli accertamenti contenuti nel p.v.c. della G.d.F. dovevano perciò intendersi "rettificati" in relazione a quanto accertato dall'Agenzia delle Dogane.

E' pertanto evidente che una motivazione sull'accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di condono, sia pure attraverso un rinvio alla motivazione di primo grado (peraltro espressamente riportata nella sentenza d'appello) risulta espressa, a prescindere dalla sua condivisibilità e/o correttezza.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge

Così deciso in Roma il 1° 10.2015